

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed in particolare l’art. 2, il quale stabilisce che:
 - il tecnico competente in acustica è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori stabiliti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo;
 - il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico;
 - l’attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale corredata di documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;
 - le attività attinenti la figura di tecnico competente in acustica possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell’acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell’acustica ambientale in modo non occasionale;
- richiamato il DPCM del 31 marzo 1998 che costituisce atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 447/1995, il quale:
 - all’art. 1, comma 2, stabilisce che la domanda è redatta secondo le modalità indicate dalla Regione;
 - all’art. 2, comma 2, precisa che “tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed architettura”;
 - stabilisce che “la Regione equipara, per gli effetti di cui al presente atto, il riconoscimento effettuato da altre Regioni e permette, sul proprio territorio, l’esercizio dell’attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati;
 - all’art. 2, comma 4, individua solo in via indicativa le prestazioni da valutare al fine del riconoscimento dell’attività, indicandole in “misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica; proposte di zonizzazione acustica e redazioni di piani di risanamento”;

- all'art. 2, comma 5, stabilisce che le ulteriori attività in campo acustico non rientranti nell'acustica ambientale hanno comunque valenza integrativa ai fini della maturazione del periodo richiesto per il conseguimento del requisito;
- all'art. 2, comma 3, stabilisce infine che la non occasionalità dell'attività svolta è da valutarsi tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno;
- richiamato l'art. 2, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9", il quale stabilisce tra l'altro che "*spetta alla Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definire, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprie deliberazioni:*

(...)

- f) *i criteri e le modalità per la valutazione dell'attività utile svolta nel settore dell'acustica dai soggetti richiedenti il titolo di tecnico competente in acustica ambientale, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività in modo non occasionale*";
- considerato che:
 - le possibilità di acquisire i requisiti necessari per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale sono perlopiù costituite dall'esercizio dell'attività presso altri tecnici competenti già riconosciuti che possono certificarne lo svolgimento della medesima per il periodo stabilito dalla norma;
 - esiste una reale difficoltà del mercato di offrire prestazioni in acustica ambientale con frequenza e con continuità, per una durata prevista dalla normativa di legge pari a quattro anni per le figure professionali in possesso di diploma e due anni per i laureati;
 - l'elenco regionale dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale riconosciuti con decreto dell'Assessore al territorio e ambiente, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/1995 comprende un numero contenuto di nominativi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2150 del 10 maggio 1996, "Approvazione di disposizioni concernenti la presentazione e la valutazione delle domande di riconoscimento della figura di tecnico competente acustica ambientale", con cui venivano disciplinate le modalità di presentazione ed i modelli della domanda oltre ai criteri per la loro valutazione;
- attesa da parte dei competenti uffici la necessità di identificare i criteri oggettivi e non discrezionali per la valutazione della "*non occasionalità*" dell'attività svolta che si deve fondare oltre che sulla durata anche sulla rilevanza dell'attività svolta;
- ritenuto da parte dei competenti uffici che:
 - le competenze necessarie all'esercizio dell'attività professionale possano essere acquisite oltre che sulle indicazioni fornite in via indicativa dal DPCM del 31 marzo 1998, anche attraverso attività formative qualificate quali corsi universitari di per-

fezionamento per laureati e corsi di formazione post-diploma di elevato livello tecnico-scientifico;

- che dette attività formative possano essere equiparate allo svolgimento di prestazioni relative ad attività di acustica ambientale per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale solo se prevedono in modo esaustivo l'approfondimento di specifiche materie e di una durata utile a costituire la necessaria conoscenza ed esperienza nel campo dell'acustica a seconda del titolo di studio posseduto (diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero diploma di laurea ad indirizzo scientifico);
- dette attività formative possano essere predisposte, oltre che dall'Amministrazione regionale, anche da Università o da strutture pubbliche o private ivi compresi i collegi ed Ordini professionali, previo il riconoscimento di tali corsi da parte della competente struttura regionale in materia di acustica e dell'ARPA, che valutano la corrispondenza del percorso formativo proposto con le modalità ed i criteri definiti dalla presente proposta di deliberazione all'Allegato B;
- richiamati gli incontri ed i contatti intercorsi tra gli uffici regionali competenti, gli Ordini e Collegi professionali (Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, Ordine degli ingegneri, Collegio dei periti industriali, Ordine dei dottori agronomi e forestali, Collegio dei geometri), il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) con cui sono state affrontate le problematiche relative all'acustica ambientale ed in particolare alla figura di tecnico competente in acustica ambientale;
- richiamata la nota del CPEL (Consiglio Permanente degli Enti Locali) del 13 ottobre 2009, prot. 11237/TA, con la quale veniva espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione ambiente ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1. di definire i criteri e le modalità di cui all'Allegato A per la valutazione dell'attività utile svolta nel settore dell'acustica dai soggetti richiedenti il titolo di tecnico competente in

acustica ambientale, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività in modo non occasionale, di all'art. 2 della l.r. 30 giugno 2009 n. 20;

2. di dare atto che il modello di domanda per la richiesta di iscrizione all'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ed il modello di dichiarazione di effettiva collaborazione saranno predisposti dalla competente struttura regionale;
3. di approvare i requisiti, contenuti nell'Allegato B alla presente deliberazione e di essa parte integrante, per la definizione dei contenuti, della durata e delle modalità di svolgimento dei corsi in acustica ambientale che possono essere ritenuti validi al fine dell'iscrizione all'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale;
4. di revocare la propria deliberazione di Giunta regionale n. 2150 del 10 maggio 1996, recante *“Approvazione di disposizioni concernenti la presentazione e la valutazione delle domande di riconoscimento della figura di tecnico competente in materia di acustica ambientale, in attuazione dell'art. 2 della legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge 26.10.1995, n. 447)”*;
5. di pubblicare - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione ed i relativi allegati.

§



Assessorat du Territoire et de l'Environnement
Assessorato Territorio e ambiente
Département du Territoire et de l'Environnement
Direction de l'Environnement
Dipartimento Territorio e ambiente
Direzione Ambiente

Allegato A

Alla deliberazione della Giunta regionale n. 2868 del 16/10/2009

Criteri e modalità per la valutazione dell'attività utile svolta nel settore dell'acustica dai soggetti richiedenti il titolo di tecnico competente in acustica ambientale, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività in modo non occasionale; requisiti per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e modalità di presentazione delle domande

1. Requisiti

Possono presentare la domanda per l'inserimento nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale i soggetti che:

- a) siano in possesso di un diploma universitario o diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, compresi quello in ingegneria ed architettura, con almeno due anni di attività svolta, in maniera non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale;
- b) siano in possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica, con almeno quattro anni di attività svolta, in maniera non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale;
- c) siano in possesso di un attestato di frequenza ad un corso in acustica ambientale di almeno 128 ore per i soggetti in possesso di laurea ad indirizzo scientifico (compresi quello in ingegneria ed architettura) e di almeno 144 ore per i soggetti in possesso di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (compreso quello di maturità scientifica) i cui contenuti minimi sono definiti all'allegato B.

2. Domanda

La domanda deve essere presentata agli uffici regionali competenti in materia di acustica e deve contenere:

- a) domanda per la richiesta di iscrizione all'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale sul modello predisposto dalla competente struttura regionale;
- b) copia autenticata del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta in carta semplice resa ai sensi della l.r. 19/2007 (DPR 445/2000);
- c) curriculum professionale in cui sia riportato, in modo dettagliato, l'attività svolta nel campo dell'acustica ambientale.

La domanda dovrà inoltre contenere, alternativamente:

- d) dichiarazione di effettiva collaborazione sottoscritta da tecnici competenti in acustica ambientale sul modello predisposto dalla competente struttura regionale

oppure

- e) attestato di frequenza a corso di acustica ambientale di cui all'allegato B.

3. Documentazione

a) Tipologia di documenti

Nella dichiarazione di effettiva collaborazione le prestazioni da indicare e la corrispondente documentazione eventualmente da produrre su richiesta della competente struttura regionale, atta a comprovare lo svolgimento non occasionale dell'attività nel campo dell'acustica ambientale consistono in:

- 1) misure in ambiente esterno ed abitativo con relative valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica (valutazioni di clima acustico, valutazioni d'impatto acustico, progetti di mitigazione acustica, attività di controllo,...) attestata da relazioni tecniche;
- 2) proposte di zonizzazione acustica attestata da relativa cartografia e relazioni;
- 3) pubblicazioni (o divulgazioni scientifiche) concernenti l'acustica ambientale che contengano misure in ambiente esterno ed abitativo con relative valutazioni;
- 4) piani di risanamento o piani di miglioramento acustico di importanti insediamenti o vasti territori (intere aree industriali, territori comunali,...) attestati da relativa cartografia e relazioni;
- 5) mappature acustiche di vaste aree di territorio attestata da relativa cartografia e relazioni;
- 6) altri documenti atti a comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata con riferimento alle prestazioni di cui ai punti precedenti: fatture, dichiarazioni di buona esecuzione di servizi.

Considerato che i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) presentano diversa complessità tecnica e richiedono per la loro predisposizione applicazione e competenze differenti; ai fini della loro valutazione sono suddivisi in:

- documenti di tipo 1), 2) e 3);
- documenti di tipo 4), 5).

b) Non occasionalità

Al fine di poter valutare la non occasionalità del lavoro nel campo dell'acustica ambientale, l'elenco contenuto nella dichiarazione di effettiva collaborazione dovrà contenere i riferimenti ad almeno due documenti di tipo 1), 2), 3) oppure ad un documento di cui ai punti 4), 5) e questo per ogni anno di attività richiesta in base al titolo di studio.

Qualsiasi altro documento non espressamente contenuto al punto a) (dalle misurazioni nell'ambito della sicurezza sul lavoro, alla progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, alle relazioni acustiche non contenenti misurazioni,...), pur avendo valenza integrativa, non è valutabile al fine del riconoscimento del titolo di tecnico in acustica ambientale.

4. Procedura

La domanda deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di acustica, la quale verifica entro 15 giorni dal ricevimento, la completezza della documentazione, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), in caso di un eventuale controllo della documentazione.

In caso di esito negativo, la struttura regionale competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni assegnando un termine massimo per la ricezione.

In caso di esito positivo, rispetto alla verifica effettuata, la struttura competente in materia di acustica provvede all'istruttoria e predisposizione del decreto entro i successivi 45 giorni, alla firma dell'Assessore competente, che riconosce la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale e determina la conseguente iscrizione del richiedente all'elenco regionale dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale.

Tale procedura deve comunque concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di acustica, della richiesta completa di tutta la documentazione.

In caso in cui l'istruttoria dia esito negativo, la struttura regionale competente in materia acustica comunica al richiedente l'avviso di diniego assegnando come minimo 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorsi inutilmente i termini assegnati o valutate negativamente le controdeduzioni ricevute, la struttura regionale competente comunica il definitivo diniego all'iscrizione del soggetto richiedente nell'apposito elenco regionale.

E' fatta salva la possibilità di ricorso del soggetto a cui viene comunicato il diniego.

5. Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale

L'elenco regionale dei tecnici in acustica ambientale è depositato presso la struttura regionale competente in materia di acustica e pubblicato sul sito web della Regione che provvede al suo aggiornamento.

In considerazione del fatto che l'elenco regionale rappresenta la sede in cui la Regione attesta il possesso dei requisiti dei soggetti che ne fanno domanda, elenco a cui i soggetti pubblici e privati possono fare riferimento per le attività previste dalla legge, al fine quindi di garantire l'attendibilità dello stesso elenco, la Regione provvede a:

- a. verificare ogni due anni con apposita richiesta a tutti i soggetti iscritti l'effettivo svolgimento delle attività anche divise per tipologia di servizi resi dai diversi tecnici competenti al fine di renderli noti agli utenti;
- b. istituire due sezioni dell'elenco in cui inserire in modo distinto i tecnici competenti dipendenti di strutture pubbliche con funzioni di vigilanza e controllo, che non possono svolgere attività consulenziale per i soggetti sottoposti al controllo stesso, da quelli che esercitano l'attività di tecnico competente;
- c. verificare ogni cinque anni dalla data di iscrizione, con apposita richiesta ai soggetti iscritti il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco regionale così come descritti al paragrafo 1. Requisiti., ovvero l'effettivo svolgimento nei cinque anni precedenti delle attività anche divise per tipologia di servizi resi nell'ambito delle attività previste dalla l.r. 20/2009. In caso di mancato esercizio di attività negli ultimi cinque anni il soggetto può essere cancellato dall'elenco regionale salvo che non faccia esplicita richiesta di mantenere l'iscrizione. Qualora alla seconda verifica quinquennale si confermasse il mancato effettivo esercizio delle attività di tecnico competente in acustica ambientale il soggetto verrà cancellato d'ufficio. Per una successiva re-iscrizione sarà necessario inoltrare la domanda come previsto al paragrafo 2. Domanda.



Assessorat du Territoire et de l'Environnement
Assessorato Territorio e ambiente
Département du Territoire et de l'Environnement
Direction de l'Environnement
Dipartimento Territorio e ambiente
Direzione Ambiente

Allegato B

Alla deliberazione della Giunta regionale n. 2868 del 16/10/2009

**Requisiti minimi delle attività formative in materia di acustica ambientale
che forniscano le competenze necessarie all'acquisizione
del titolo di tecnico competente in acustica ambientale**

1. Requisiti minimi dell'attività formativa

Al fine di definire l'attività formativa utile ad acquisire le competenze necessarie all'esercizio dell'attività professionale, attraverso percorsi di formazione professionale qualificati quali: corsi universitari di perfezionamento per laureati e corsi di formazione post-diploma di elevato livello tecnico-scientifico si definiscono i seguenti contenuti minimi.

Il corso in acustica ambientale, al fine dell'equiparazione ai requisiti necessari per il riconoscimento della figura di tecnico competente in materia di acustica valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi previsti dalle norme vigenti, deve essere articolato in modo da prevedere lo svolgimento di attività teoriche e pratiche per un numero minimo totale di 128 ore per i laureati (ai fini della maturazione del requisito dello svolgimento per due anni di attività non occasionale nel campo dell'acustica) e per un numero minimo totale di 144 ore ed elaborazione di uno stage conclusivo per i diplomati (ai fini della maturazione del corrispondente periodo di quattro anni).

Il corso deve essere strutturato in diversi moduli teorici e pratici che trattino imprescindibilmente le seguenti materie:

1. fondamenti di acustica

(fenomeni sonori; grandezze fisiche in acustica; matematica di base per l'acustica; cenni sull'analisi in frequenza dei segnali sonori; fondamenti di psico-acustica; propagazione del suono in ambiente esterno; proprietà acustiche dei materiali; acustica degli ambienti chiusi...)

2. strumentazione e tecniche di misura

(principali trasduttori e strumenti di misura; principi di analisi dei segnali; misura del livello sonoro equivalente; misura della potenza acustica di una sorgente...)

3. rumore nell'ambiente esterno e in ambienti residenziali

(sorgenti di rumore ambientale; propagazione del suono in condizioni reali; disturbo da rumore sulla popolazione; principi di zonizzazione acustica del territorio e analisi di esempi di classificazione acustica; mappatura acustica del territorio; valutazione previsionale di clima acustico; valutazione previsionale di impatto acustico; regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico...)

4. protezione acustica degli edifici

(metodologie di laboratorio per la determinazione delle proprietà acustiche di materiali e componenti per l'edilizia; norme tecniche di riferimento per il calcolo dei requisiti acustici passivi degli edifici; aspetti progettuali e soluzioni costruttive per garantire l'isolamento del rumore trasmesso per via aerea e del rumore del calpestio; valutazione previsionale e la relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici; rumore degli impianti...).

2. Certificazione

Il corso in acustica ambientale può essere predisposto, oltre che dall'Amministrazione regionale, anche da Università e da strutture pubbliche o private (ivi compresi gli Ordini e Collegi

professionali) della Regione Autonoma Valle d'Aosta, previa approvazione del programma a cura della struttura regionale competente in materia di acustica sentita l'ARPA.

In particolare, nel caso in cui il corso sia organizzato da enti diversi dall'Amministrazione regionale, il programma del corso deve essere preventivamente inviato agli uffici regionali competenti in materia di acustica, che provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, alla valutazione dell'effettiva corrispondenza dei contenuti del percorso formativo a quelli previsti al paragrafo 1. Requisiti minimi dell'attività formativa.

3. Riconoscimento

Potranno essere ritenuti validi ai fini del riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale anche:

- i corsi di acustica ambientale post-laurea e post-diploma istituiti da altre Regioni o Enti i cui contenuti e le cui modalità saranno valutati coerenti con quelli previsti al paragrafo 1, in modo tale da riconoscerne l'effettiva valenza ai fini del riconoscimento;
- le iscrizioni ad altri elenchi regionali nel caso di tecnici che trasferiscono la propria residenza nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. In tal caso il tecnico sarà soggetto alle verifiche periodiche previste al paragrafo 5. Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale.